

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1394

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCHIAVETTI, GHISLANDI, DE MARTINO FRANCESCO

Annunciata il 18 gennaio 1955

Modifiche agli articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul « Fondo nazionale di soccorso invernale »

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In occasione della recente discussione e approvazione, presso le competenti Commissioni riunite in sede legislativa, del disegno di legge sul « Fondo nazionale di soccorso invernale » fu prospettata l'opportunità di apportare a quel disegno di legge alcune importanti modificazioni relative al periodo di applicazione e alla tabella dei sovrapprezzi da stabilire sui biglietti d'ingresso agli spettacoli pubblici, sui biglietti per i viaggi in ferrovia, ecc. Ma l'urgenza dell'approvazione della legge venuta in discussione quando la stagione invernale si era già iniziata, consigliò di rinviare al prossimo anno o alla prima occasione favorevole la presentazione delle suddette modificazioni.

L'occasione si è offerta in questi giorni con la presentazione di una proposta di legge relativa alla modificazione dell'articolo 3 della legge in questione; dato che è stata proposta e che sarà discussa un'importante

modificazione alla legge sul « Fondo nazionale di soccorso invernale », possono senz'altro discutersi anche le modificazioni già accennate in sede di Commissione.

Si tratta anzitutto di estendere a tutte le domeniche dell'anno, con le dovute riduzioni, l'imposizione dei sovrapprezzi sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, sui biglietti per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e su quelli per i viaggi su pubblici servizi di trasporto gestiti da aziende private. In questo modo saranno abolite quella saltuarietà e quella incertezza dell'imposizione che costituivano per il pubblico uno degli aspetti più sgraditi dell'imposizione. Nello stesso tempo si propone di rivedere in senso più accentuatamente proporzionale e progressivo la tabella dei sovrapprezzi in modo da ripartire in modo più equo, a seconda delle possibilità finanziarie, il peso del contributo alla costituzione annuale del fondo per il soccorso invernale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — È istituito per i giorni di domenica nonché, nel caso che non cadano di dome-

nica, per i giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonché sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, è stabilita come segue:

Per importi:

da L. 101 a L. 200	L. 5
» 201 » 400	» 10
» 401 » 800	» 20
» 801 » 1.000	» 40
» 1.001 » 1.500	» 60
» 1.501 » 2.000	» 90
» 2.001 » 3.000	» 200
oltre a lire 3 000	» 500

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 40 anche per importi superiori alle lire 1.000.

Il sovrapprezzo è dovuto — con riferimento al prezzo del costo cui si ha diritto — anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previste da apposite disposizioni legislative.

Gli abbonati che intervengano agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni sono tenuti alla corresponsione del sovrapprezzo medesimo nella misura stabilita per il prezzo intero del costo cui l'abbonamento dà diritto.

Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovrapprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.

I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 6. — Le ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale » suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano nelle domeniche dei mesi di luglio, agosto e settembre.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

Per importi:	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
fino a L. 50 L.	10	10	—
da L. 51 a L. 100 . . . »	15	15	5
» 101 » 200 . . . »	30	25	10
» 201 » 500 . . . »	80	60	25
» 501 » 1.000 . . . »	150	120	50
» 1.001 » 2.000 . . . »	200	180	80
» 2.001 » 5.000 . . . »	300	240	100
oltre a L. 5.000 »	600	480	200

Per i biglietti collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Art. 7. — Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del « Fondo nazionale » medesimo, nelle domeniche dei mesi di cui all'articolo precedente, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi in ferrovie, flovie, auto-linee, funivie, seggiovie, tramvie, funicolari e servizi di navigazione interna, esclusi i servizi urbani.

Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:

Per importi:	1 ^a e 2 ^a classe	3 ^a classe
fino a L. 50 L.	10	—
da L. 51 a L. 100 . . . »	15	5
» 101 » 200 . . . »	25	10
» 201 » 500 . . . »	60	25
» 501 » 1.000 . . . »	120	50
» 1.001 » 2.000 . . . »	180	80
oltre a L. 2.000 »	240	100

Art. 8. — I sovrapprezzi di cui agli articoli 6 e 7 nella misura minima di lire 5 e fino a un massimo di lire 100, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento. Per coloro che sono muniti di biglietto gratuito od a riduzione, ad eccezione dei mutilati e invalidi di guerra e di quelli del lavoro, nonché dei mutilati civili per eventi bellici, il massimo del sovrapprezzo è portato a lire 200.

L'importo dei sovrapprezzi, per le singole categorie, e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri dell'interno e dei trasporti.

Art. 9. — Per le domeniche di cui al precedente articolo 6, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 13 — I proventi dei sovrapprezzi previsti dalla presente legge, riscossi la prima domenica di dicembre, saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali.